

GARANZIA FIDEIUSSORIA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016

POLIZZA N. 10037010000953

CODICE DI CONTROLLO: 8112084

SCHEMA TIPO 1.2 / SCHEDA TECNICA 1.2

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture) (conforme all'art. 117 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193 ed a quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, pertanto, i rinvii normativi devono intendersi conformati alle norme del nuovo codice dei Contratti.

Rilasciata da					
BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit					
via Dei Valtorta 48, 20127 Milano – Codice Fiscale/Partita IVA 09599100964 - R.E.A. Milano n. 2110473 - Provvedimento IVASS n. 0237415 del 21 dicembre 2016 – Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00180 - PEC: beneassicurazioni@legalmail.it					
CODICE 100370 AGENZIA DI FERRARA					
CONTRAENTE					
MILTENYI BIOTEC S.r.l.					
CODICE FISCALE		PARTITA IVA		PEC	
12549600158		02077231203		MILTENYIBIOTEC@LEGALMAIL.IT	
CITTÀ		VIA		CAP	PROV.
BOLOGNA		VIA PAOLO NANNI COSTA N.30 30		40133	BO
STAZIONE APPALTANTE					
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'					
CODICE FISCALE		PARTITA IVA		PEC	
80403930581		80403930581		PRESIDENZA@PEC.OPBG.NET	
CITTÀ		VIA		CAP	PROV.
ROMA		PIAZZA SANT'ONOFRIO 4		00165	RM
DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA					
CIG: 0000000000-FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI RIPORTATI NELL'ALLEGATO 1					
(ALLEGATO_01_MILTENYI_E83C24000760006_VAC (1)) NECESSARI ALLA CONDUZIONE DEGLI ESPERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO L'AREA DI RICERCA IMMUNOLOGIA, REUMATOLOGIA E MALATTIE INFETTIVE, UNITÀ DI RICERCA CELLULE LINFODI DELL'IMMUNITÀ INNATA DELL'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' CUP E83C24000760006					
LUOGO DI ESECUZIONE					
COSTO AGGIUDICAZIONE		RIBASSO % D'ASTA			
€ 16.837,20		0,00 %			
Euro Sedicimilaottocentotrentasette/20					
SOMMA GARANTITA		% DEL COSTO DELL'OPERA			
€ 1.683,72		10,00 %			
Euro Milleseicentoottantatre/72					
	IMPONIBILE	DIRITTI	SPESE NOTARILI	IMPOSTE	TOTALE
PREMIO ALLA FIRMA	106,66	0,00	0,00	13,34	120,00
RATE SUCCESSIVE DAL	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 22/10/2025 al 22/10/2026					
Firma dell'Intermediario					
Il pagamento dell'importo dovuto è stato effettuato alla firma della presente il _____ in FERRARA					
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le Condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.					
IL CONTRAENTE			IL GARANTE		
			Bene Assicurazioni S.p.A Società Benefit		
					

La presente polizza è stata emessa in 3 copie ad un solo effetto in FERRARA

Stampata in data 23/10/2025

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

W: www.bene.it – E: info@bene.it – Pec: beneassicurazioni@legalmail.it – T: 02.892973 – F: 02.89354715
Servizio Clienti - M: clienti@bene.it – T: 02.81480070 – F: 02.89354715

Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano – Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. – CF e P.IVA n. 09599100964
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

Pagina 1 di 2

Copia per il beneficiario

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (conforme all'art. 117 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023)
(Lavori, Servizi e Forniture)**CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE****Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii. di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10,00 % della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10,00 % dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10,00 %;
- b) 10,00 % dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10,00 %, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10,00 % e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20,00 %, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20,00 %.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL GARANTE

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

W: www.bene.it – E: info@bene.it – Pec: beneassicurazioni@legalmail.it – T: 02.892973 – F: 02.89354715 Clienti: clienti@bene.it – 02.81480070
Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054